

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

**N. 3279**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d'iniziativa del senatore RIPAMONTI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° FEBBRAIO 2005**

—————

**Istituzione del reddito sociale minimo**

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Le modificazioni del mercato e delle forme del lavoro ci consegnano, definitivamente, ad una società in cui la «piena occupazione» non esiste più. Viviamo il tempo in cui la disoccupazione, la precarietà e l'intermittenza del lavoro sono condizioni strutturali in progressiva espansione. La nozione stessa di flessibilità è a «senso unico», cioè intesa come assoluta disponibilità nel tempo e nello spazio della forza lavoro, materiale ed immateriale.

La nozione keynesiana secondo la quale la ricerca di un posto di lavoro fisso rappresenta una condizione temporanea, transitoria verso l'inserimento in una società caratterizzata dal «pieno impiego», si rivela oggi inservibile a descrivere la condizione di moderna disoccupazione. Uno dei soggetti è la figura del disoccupato «espulso» dai cicli produttivi ristrutturati. Non è giovanissimo e, vista la mancanza di formazione continua che è invece richiesta dai mercati, risulta non ricollocabile facilmente. È questa la figura che rappresenta di più la violenza del processo di transizione che è in atto, tra la vecchia forma del lavoro e la nuova: a questa figura erano legate le politiche dei «lavori socialmente utili» che si sono dimostrate fallimentari. Ad essa era legato il meccanismo della cassa integrazione, ad esempio, che partiva però dall'esistenza di un contratto a tempo indeterminato, troncato prematuramente a causa dei processi ristrutturativi. E poi, i giovani lavoratori non provengono da un impiego a tempo indeterminato, ma accedono al reddito tramite lavori flessibili, precari, intermittenti. Siamo in presenza di figure che non somigliano all'inoccupato classico, ma che ricevono un reddito (e quindi dei diritti) per tempi limitati, e poi si trovano, improvvisamente ad esserne

esclusi e cercano quindi un'altra porta d'accesso al mercato. Modificano continuamente il loro *status*. A questa condizione corrisponde una estrema varietà di figure sociali differenti, tutte accomunate dalla flessibilità e dalla discontinuità strutturale nel rapporto lavorativo e da forme non classicamente salariali della retribuzione.

Ma se nella precedente epoca l'accesso ai diritti di cittadinanza era legato al lavoro, e il nesso tra la condizione di «lavoratore dipendente a tempo indeterminato» e la possibilità di accedere a garanzie sociali fondamentali (ad esempio tutele contrattuali, Statuto dei lavoratori, istruzione pubblica, assistenza sanitaria, trattamento pensionistico adeguato) ha generato i tratti fondamentali della costituzione materiale e formale, oggi, con il cambiamento in atto nell'intera società, un numero enorme di persone rischia di essere perennemente esclusa dalle condizioni minime di sicurezza sociale e quindi di cittadinanza. Questa situazione è strutturale ed in espansione, rischia cioè di diventare l'asse portante dell'intero sistema produttivo ed economico, e la disuguaglianza e l'esclusione dei soggetti sociali interessati creano le premesse per lo sviluppo di una società escludente. Se il soggetto disoccupato, precario, intermittente non conquista diritti di cittadinanza, ne soffriranno anche molti altri soggetti.

Si propone quindi una iniziativa politica (che andrà sostenuta a livello europeo) sulla salvaguardia del reddito dei lavoratori occupati, e sulla distribuzione di un reddito sociale a quelli disoccupati, tralasciando le richieste assistenziali ed ultra liberiste basate su rapporti e contrattualizzazioni individuali e sulle forme di elargizione di «soccorso agli esclusi».

Il disegno di legge prevede un importo del reddito sociale minimo di ottomila euro annui (non soggetti a tassazione); i requisiti per l'accesso prevedono la regolare residenza in Italia da almeno due anni, l'iscrizione alle liste di collocamento da almeno un anno, un reddito imponibile annuo percepito non superiore a cinquemila euro e l'appartenenza a un nucleo familiare con reddito imponibile annuo non superiore a venticinquemila euro. L'importo sopra indicato del reddito sociale minimo va rivalutato annualmente in base agli indici ISTAT; è prevista inoltre la riduzione del cinquanta per cento dell'importo nell'ipotesi di svolgimento di attività lavorative che producano un reddito inferiore all'ammontare del reddito minimo e la decadenza dal diritto nell'ipotesi in cui si ottenga un lavoro a tempo pieno; ciò permette di rivolgere tale istituto non solo ai disoccupati ma anche a coloro che svolgono lavoro precario, sottopagato o che hanno forme di sottoccupazione. Il periodo di fruizione del reddito sociale minimo deve essere calcolato ai fini pensionistici e prevede inoltre in favore di soggetti titolari forme di reddito indiretto e differito, attraverso il dimezzamento dei costi delle utenze relative alle forniture di gas, luce, acqua, telefono, servizio smaltimento rifiuti, oltre a un canone sociale per l'utilizzo degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e l'accesso gratuito ai servizi fondamentali quali trasporti urbani, servizio sanitario, studi e formazione. A tal proposito si ritiene importante sottolineare l'importanza e la necessità di una formazione continua, intesa come un diritto complesso perchè è allo steso tempo garanzia e risorsa. Garanzia perchè nella nostra società ad alto contenuto immateriale e comunicativo il diritto alla formazione è sinonimo di diritto di poter decidere e scegliere. Risorsa perchè è attraverso

la formazione che si può accedere o riaccedere al mercato del lavoro.

Accedono al reddito sociale minimo anche i soggetti titolari di pensioni sociali minime nonchè i componenti dei nuclei familiari ricompresi nei limiti di reddito riconosciuto come requisito per accedere al reddito sociale minimo.

Si propone di reperire le risorse necessarie per le spese previste dal presente disegno di legge, quantificate in circa 100 milioni di euro a partire dal 2005, mediante l'utilizzo di quota parte delle risorse derivanti dall'unificazione al 18 per cento delle aliquote relative ai redditi da capitale.

Il disegno di legge non mira ad inserire elementi di assistenzialismo, ma muove dall'impulso dato con diverse battaglie per la buona occupazione, e parte dalla constatazione che la politica legislativa degli ultimi anni, tendente alla flessibilizzazione ed alla precarizzazione dei rapporti di lavoro, non ha portato ad un incremento dei livelli occupazionali, ed ha avuto anzi effetti negativi anche sul piano distributivo per il mondo del lavoro.

Questa proposta, unitamente alle altre iniziative legislative parlamentari e di iniziativa popolare, costituisce anche un appello all'Europa sociale del lavoro per rivendicare il diritto al reddito sociale minimo per i disoccupati, gli inoccupati, i lavoratori precari, sottoccupati e sottopagati: una battaglia civile europea.

Si auspica che attraverso l'introduzione del reddito sociale minimo si avvii una nuova stagione di riforme con al centro il rafforzamento della protezione sociale complessiva, gli incrementi occupazionali con lavori a tempo pieno, a pieno salario e diritti garantiti, nonchè la lotta alla disoccupazione ed alla povertà in generale.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

#### *(Istituzione del reddito sociale minimo)*

1. A decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge è prevista la corresponsione di un reddito sociale minimo in favore dei soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

*a)* residenza nel nostro paese da almeno due anni;

*b)* iscrizione alle liste di collocamento da almeno un anno;

*c)* reddito personale imponibile annuo percepito non superiore a 5.000 euro;

*d)* appartenenza a nucleo familiare con reddito imponibile annuo non superiore a 25.000 euro per nuclei composti da due persone e a 30.000 euro per nuclei composti da tre persone; per ogni ulteriore componente il nucleo familiare il suddetto limite di reddito è elevato di 4.000 euro.

2. Il reddito sociale minimo è corrisposto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, tramite gli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione.

3. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito l'ufficio centrale per il rilevamento dello stato di disoccupazione e per l'erogazione del reddito sociale minimo, con specifici compiti di coordinamento dell'attività degli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, disciplinato con apposito regolamento ministeriale da adottare entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

## Art. 2.

*(Entità del reddito sociale minimo)*

1. L'entità del reddito sociale minimo da corrispondere annualmente a ciascun soggetto in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1 è di 8.000 euro.

2. La somma indicata al comma 1 non è sottoposta ad alcuna forma di tassazione.

3. Il periodo di fruizione del reddito sociale minimo va calcolato ai fini pensionistici, con i criteri e le modalità indicate nel decreto legislativo che il Governo è delegato ad adottare nel termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. L'importo di cui al comma 1 è rivalutato annualmente sulla base degli indici ISTAT del costo della vita.

5. L'importo indicato al comma 1 è ridotto della metà per i soggetti che svolgono attività lavorative da cui si consegue un reddito inferiore all'ammontare del reddito sociale minimo.

6. I soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 1 hanno diritto a percepire la retribuzione sociale per un periodo massimo di tre anni, elevato a quattro anni per coloro che hanno compiuto quarantacinque anni di età, o che risiedono nelle aree di cui al testo unico delle leggi sull'intervento nel Mezzogiorno, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni, o nelle aree in cui il tasso di disoccupazione è superiore alla media nazionale rilevato nell'anno precedente l'inizio della corresponsione della retribuzione sociale.

## Art. 3.

*(Sanzioni)*

1. In caso di omessa attestazione della esistenza del rapporto di lavoro intercorrente con un soggetto che fruisce del reddito so-

ziale minimo, il datore di lavoro è soggetto ad una sanzione amministrativa pari all'ammontare delle somme che il soggetto avrebbe dovuto percepire quale corrispettivo del lavoro svolto, con riferimento ai minimi previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro della categoria. Si applica il procedimento previsto agli articoli 14 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689.

2. L'ingiustificato rifiuto di un lavoro con contratto a tempo pieno e indeterminato, secondo i criteri previsti dall'articolo 9 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, e dall'articolo 9 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, comporta la decadenza dal diritto di percepire la retribuzione sociale.

#### Art. 4.

*(Agevolazioni economiche  
per l'utilizzo dei servizi pubblici)*

1. In favore dei soggetti titolari del diritto al reddito sociale minimo, di cui al comma 1 dell'articolo 1 è prevista, anche nell'ipotesi di riduzione di cui al comma 5 dell'articolo 2, la gratuità dell'accesso ai trasporti urbani ed al servizio sanitario nazionale, nonché l'esclusione di ogni onere per l'iscrizione e la partecipazione a corsi ed esami di formazione professionale e di istruzione, anche di grado universitario.

2. È previsto altresì per i medesimi soggetti il dimezzamento dei costi delle utenze relative alle forniture di gas e acqua e la determinazione di una tariffa sociale, con riferimento al servizio di elettricità e di telefonia fissa, attraverso il versamento delle relative quote ai soggetti erogatori del servizio, da determinarsi da parte dal Governo con decreto legislativo che è adottato nel termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. I soggetti titolari del diritto al reddito sociale minimo possono usufruire di un canone sociale per l'occupazione in locazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica. Tale canone è determinato da ciascuna regione con propria legge.

Art. 5.

*(Contributi per la stabilizzazione  
dei posti di lavoro)*

1. Al datore di lavoro privato o pubblico, fatta eccezione per gli organi dell'Amministrazione centrale dello Stato, che assume a tempo pieno e indeterminato un lavoratore titolare della retribuzione sociale ai sensi della presente legge è erogato un contributo mensile pari al 50 per cento della retribuzione minima sociale spettante al lavoratore per il periodo intercorrente dal momento dell'assunzione allo scadere del termine massimo di godimento del diritto, come previsto al comma 6 dell'articolo 2.

2. Per l'assunzione di lavoratori titolari di retribuzione sociale di età superiore a quarantacinque anni, e nelle aree di cui al testo unico delle leggi sull'intervento nel Mezzogiorno, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni, o nelle aree in cui il tasso di disoccupazione è superiore a quello medio nazionale, il contributo di cui al comma 1 è elevato al 75 per cento.

3. Se l'assunzione a tempo indeterminato del lavoratore, di cui al comma 1, prevede un orario ridotto, il contributo erogato è ridotto della metà se l'orario non supera le venti ore settimanali, o di un terzo se lo supera.

4. I fruitori della retribuzione sociale che intendano iniziare un'esperienza imprenditoriale, sotto forma di lavoro autonomo o cooperativo, hanno diritto, sulla base di progetti sottoposti all'autorità competente secondo le modalità definite con apposito decreto del

Ministro del lavoro e delle politiche sociali da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di ottenere in un'unica soluzione l'intero ammontare della retribuzione sociale che sarebbe loro spettata in caso di mantenimento dello stato di disoccupazione.

Art. 6.

*(Estensione dei benefici)*

1. Accedono ai benefici previsti anche i soggetti titolari di pensioni sociali e minime nonchè i componenti di nuclei familiari ricompresi nei limiti di reddito di cui al comma 1, lettera *d*) dell'articolo 1.

Art. 7.

*(Copertura finanziaria)*

1. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2005, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle risorse derivanti dall'unificazione al 18 per cento delle aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

*a)* articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

*b)* articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

*c)* articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modificazioni;

*d)* articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692.